## Consiglio regionale della Toscana

## SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 SETTEMBRE 2015.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Lucia de Robertis.

Deliberazione 9 settembre 2015, n. 51: Convalida della elezione dei consiglieri regionali.

## Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 7 dello Statuto, che stabilisce che la convalida della elezione dei consiglieri viene effettuata secondo le modalità previste dal regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visti gli articoli 21, 22, 23 e 24 del reg. int. 27/2015, che disciplinano il procedimento per la verifica dei titoli di ammissione e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali;

Visto l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, che in tema di incompatibilità così dispone: "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e a una delle Camere del Parlamento, a un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.";

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Preso atto della relazione inviata dal presidente della Giunta delle elezioni al Presidente del Consiglio regionale con lettera prot. n. 21214/1.5.3 del 2 settembre 2015, allegata e parte integrante della presente deliberazione, con la quale la Giunta delle elezioni, esaminate le dichiarazioni rese da ciascun consigliere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da cui non risultano sussistere in capo a nessuno dei soggetti ivi elencati cause di ineleggibilità né di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, propone al Consiglio regionale la convalida dei consiglieri regionali eletti e nominativamente elencati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del reg. int. 27/2015:

## Delibera

di convalidare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del reg. int. 27/2015, l'elezione dei consiglieri regionali nominativamente elencati nella relazione indicata come allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'Allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Eugenio Giani Antonio Mazzeo